



Registrato il 21 luglio 2004

Reg. 3 Fog. 217 N. 178/AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.I. del 5.8.1998, n. 363;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 262/AG del 28.5.2003 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 20.7.2004, in ordine all'approvazione del Regolamento per le modalità di esercizio dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a seguito del confronto avvenuto sulla tematica in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa, in data 15.7.2004;

DECRETA

È emanato il Regolamento per le modalità di esercizio dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'attività per l'espletamento del mandato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, d'ora in poi denominati R.L.S..

Art. 1

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli R.L.S. costituiscono nel loro insieme, una rappresentanza che opera in forma collegiale, coordinata e sinergica, tenendo conto dell'organizzazione complessiva del Politecnico rete che ha come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture del Politecnico, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato ed in generale chiunque frequenti, autorizzato, laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, sia esposto a rischi individuati nel documento di valutazione.
2. I nominativi degli R.L.S. vengono comunicati a tutti i Responsabili delle strutture dell'Ateneo, ai Dirigenti ed a tutti i lavoratori. I nominativi dei lavoratori eletti in qualità di R.S.L. vengono comunicati dall'Amministrazione ai Responsabili delle strutture presso cui prestano servizio.

Art. 2

Attribuzioni degli R.L.S.

1. Le attribuzioni degli R.L.S. sono quelle previste dalla normativa vigente.

2. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo si fa, inoltre, riferimento a quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da accordo collettivo integrativo vigente.
3. Nell'esclusivo ambito degli obiettivi fissati dalla normativa in materia, in particolare deve essere garantito il diritto di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Responsabile della struttura e nel rispetto delle esigenze funzionali delle strutture, per assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione e informazione predisposta.

Gli R.L.S. vengono invitati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a partecipare insieme al Medico Competente ai sopralluoghi richiesti e debbono essere informati sull'esito dei sopralluoghi stessi.

L'Amministrazione deve rendere possibile, anche a mezzo di un apposito documento personale, il riconoscimento dei singoli R.L.S. e deve predisporre un codice specifico per le uscite di servizio.

Gli R.L.S. debbono essere consultati nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza che devono essere illustrati alla prima riunione periodica utile di cui al successivo art. 7.

L'Amministrazione e le parti sindacali, si impegnano, inoltre, a far pervenire periodicamente agli R.L.S. le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza.

Il datore di lavoro si impegna a far pervenire tempestivamente agli R.L.S. i verbali ispettivi provenienti dalle autorità competenti e dai servizi di vigilanza in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

Alle specifiche richieste inoltrate in forma scritta dagli R.L.S., il datore di lavoro è tenuto a rispondere il più sollecitamente possibile, e comunque non oltre i 30 giorni.

Gli R.L.S. hanno diritto di accesso al documento di valutazione del rischio, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 68 del 3 ottobre 2000, ed al registro degli infortuni sul lavoro, nonché alla documentazione relativa alle situazioni di esposizione ai rischi rilevanti.

Agli R.L.S. viene fornito periodicamente (almeno semestralmente) il report delle richieste di intervento inoltrate dalle Strutture di Ateneo ai vari S.P.P. ed i relativi report degli interventi effettuati dai Servizi stessi.

Gli R.L.S. possono promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema sicurezza", contribuendo a diffondere quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 3 Obblighi degli R.L.S.

1. Gli R.L.S. debbono avvertire per iscritto il datore di lavoro, nonché i Responsabili delle strutture interessate, dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.
2. Gli R.L.S. debbono collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro, e con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e di quanto stabilito dalle norme contrattuali.
3. Gli R.L.S. sono tenuti a garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi e ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato. La pericolosità degli agenti chimici, fisici e biologici usati e/o prodotti nelle attività svolte non è coperta da segreto ai sensi di questo comma.
4. Gli R.L.S. nell'esercizio del loro mandato, sono tenuti a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di cui venissero a conoscenza.

Art. 4 Permessi retribuiti degli R.L.S.

1. Per garantire l'effettivo esercizio delle attribuzioni proprie dei R.L.S. viene concesso un tempo adeguato in permessi retribuiti, durante l'orario di servizio, a disposizione del personale tecnico-amministrativo che ricopra tale carica. In caso di necessità o per particolari esigenze documentate, tali ore possono essere svolte anche oltre l'orario di servizio. In tal caso possono essere considerate ore di lavoro straordinario sul monte ore dell'Ateneo.
2. La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dagli R.L.S. stessi, secondo principi di necessità.

3. Agli R.L.S. che non rientrano nella categoria del personale tecnico-amministrativo, l'Amministrazione assicura adeguata agibilità e retribuitività del tempo utilizzato per l'espletamento del mandato.

Art. 5

Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di rappresentanza unitaria, l'Amministrazione mette a disposizione degli R.L.S. una sede appropriata.
2. L'Amministrazione garantisce agli R.L.S. l'uso gratuito della posta interna, anche elettronica e l'utilizzo di una pagina web del sito dell'Ateneo (area Sicurezza), al fine di garantire la diffusione delle informazioni ai lavoratori relative alla salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
3. L'Amministrazione fornisce agli R.L.S. le attrezzature, il materiale e quanto necessario all'espletamento delle loro funzioni.
4. A tal fine l'Amministrazione garantisce le risorse finanziarie, nell'ambito di un budget specifico stabilito per:
 - il rimborso delle spese documentate e sostenute dagli R.L.S. per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti;
 - coprire le spese di partecipazione a convegni e congressi, in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nel rispetto del Regolamento per le missioni;
 - il rimborso per l'acquisto di materiale di cancelleria e di consumo, collegato all'uso delle attrezzature in dotazione, e della sede;
 - coprire le spese per abbonamenti a periodici, per l'acquisto di monografie e in genere di ogni altro materiale documentale inerente la sicurezza e la prevenzione.

Art. 6

Formazione

1. L'Amministrazione si fa carico di fornire agli R.L.S. una formazione che dovrà almeno riguardare i seguenti argomenti:
 - ✓ aggiornamenti normativi;
 - ✓ evoluzione dei rischi esistenti;
 - ✓ insorgenza di nuovi rischi;
 - ✓ disponibilità di nuovi dispositivi di protezione;
 - ✓ metodologie di comunicazione.
2. Gli R.L.S. possono indicare le proprie necessità in materia di formazione, partecipare all'organizzazione di tali corsi od anche organizzarli in modo autonomo, senza oneri per l'Amministrazione, previo consenso del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinandosi con l'Area Programmazione, Organizzazione e Innovazione.

Art. 7

Riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro indice almeno una volta l'anno la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi di cui all'art. 11 del D. L.vo 626/94, e successive modificazioni e integrazioni, a cui partecipano anche gli R.L.S..
2. Le riunioni periodiche devono essere convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, a cura del designato in sede di riunione, che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
3. Gli R.L.S. possono chiedere in accordo con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione convocazioni straordinarie per eventi di particolare rilevanza.

Art. 8

Garanzie e tutele degli R.L.S.

L' R.L.S. non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 9
Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme statutarie e regolamentari del Politecnico di Milano, nonché alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, in particolare al D.I. 5 agosto 1998, n. 363.

Milano, 21 luglio 2004

IL RETTORE
(prof. Giulio Ballio)
F.to prof. Giulio Ballio